

Pubblicato il 09/07/2018

**N. 04162/2018REG.PROV.COLL.  
N. 08630/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8630 del 2017, proposto da:

Iba Molecular Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Bottacchi, con domicilio eletto  
presso lo studio Gianluca Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina 63;

*contro*

Iason Gmbh, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e  
difesa dall'avvocato Andrea Reggio D'Acì, con domicilio eletto presso il  
suo studio in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

*nei confronti*

- Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (Estar), in persona  
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo  
Farnetani, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lembo in  
Roma, via G.G. Belli, 39;

- Regione Toscana, non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Toscana - Sezione III n. 1269/2017, resa tra le parti, concernente l'aggiudicazione del Lotto n. 112 della procedura ristretta indetta dall'ESTAR, Ente di Supporto Tecnico e Amministrativo della Regione Toscana, avente ad oggetto la fornitura per 48 mesi (2017-2021) del Radiofarmaco "18F-Fluoro-Colina".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iason Gmbh e di Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Stefano Bottacchi, Andrea Reggio D'Acì e Riccardo Farnetani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con la gravata sentenza, il Tar Toscana ha accolto il ricorso proposto dall'attuale appellata Iason Gmbh e, per l'effetto, annullato l'aggiudicazione definitiva - in favore della qui appellante Iba Molecular Italy s.r.l. (massimo punteggio per l'offerta tecnica) - della procedura ristretta relativa al lotto n. 112 (fornitura per 48 mesi del radiofarmaco F18-Fluoro-Colina), ricompreso nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci, indetto da ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale della Toscana) con provvedimento 11.10.2016, n. 1204.

Per tale lotto, hanno presentato offerta unicamente le anzidette due Società, formulando, in particolare, le seguenti offerte economiche:

- euro 2.480.960,00 (Iba Molecular);

- euro 2.120.800,00 (Iason Gmbh).

Il primo Giudice ha ritenuto la dirimente fondatezza (con assorbimento delle ulteriori censure dedotte) del secondo profilo del secondo motivo di ricorso, con cui si sosteneva che l'offerta Iba Molecular (in seguito, anche solo Iba) doveva essere esclusa dalla gara, non rispondendo ai requisiti minimi fissati dalla lettera d'invito, poiché un sito di produzione del radiofarmaco *de quo* (quello di Monza) non sarebbe stato compiutamente autorizzato.

Questi i principali passaggi motivazionali della sentenza, riportati al suo punto 6.2.:

\* nell'offerta tecnica, Iba indica l'officina di Monza, specificando che la stessa risulta "autorizzata da AIFA alla produzione del radiofarmaco Fluorocolina con decreto n. aM-65/2017, in attesa di inserimento nel dossier Fluorocolina (18F) IBA Molecular": ne conseguirebbe che l'*iter* autorizzatorio l'autorizzazione relativo allo stabilimento di Monza non si sarebbe del tutto concluso;

\* infatti, l'esame della comunicazione di AIFA del 24 marzo 2017 evidenzerebbe che l'Agenzia del Farmaco ha richiesto alla controinteressata l'adeguamento di alcune fasi del processo produttivo per lo stabilimento di Monza, assegnando a IBA termini per l'adeguamento medesimo;

\* il suddetto adeguamento è stato effettuato, con conseguente inserimento dello stabilimento di Monza nel dossier relativo all'AIC mediante atto del 13 luglio 2017, pubblicato sulla GU n. 85 del 20.7.2017, ove si legge "aggiunta del sito di Monza (Italia) deputato a produzione di sostanza attiva, produzione, confezionamento, controllo e rilascio del farmaco – approvata il 13.7.2017" (mentre la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte era il 6.6.2017);

\* né, in contrario, potrebbe rilevare che, alla suddetta data di scadenza della

presentazione delle offerte, il sito produttivo di Monza fosse autorizzato alla produzione del medesimo radiofarmaco con modalità galeniche, secondo quanto previsto dall'allegato A1 alla lettera d'invito, ove si richiede, quale requisito minimo per la fornitura, che l'operatore economico, alternativamente, si trovi in una delle seguenti condizioni: "possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oppure mancato possesso AIC ai sensi del DM 13.12.1991 <norma transitoria>, oppure prodotto in GMP con formula galenica se specificato nei singoli lotti".

Invero, anche ammettendo che lo stabilimento di Monza fosse autorizzato alla produzione galenica (circostanza che non si ricaverebbe, tuttavia, con chiarezza dall'autorizzazione n. 65 del 2017), resterebbe il fatto che la legge di gara, nel punto invocato dalla controinteressata, ammette sì che il farmaco sia "prodotto in GMP con formula galenica", ma con l'aggiunta "se specificato nei singoli lotti", specificazione che nel lotto n. 112 manca, giacché lo stesso allegato 1 relativo ai requisiti minimi non menziona espressamente la possibile preparazione galenica con riferimento al lotto 112.

2. Nel proprio atto di appello, depositato il 4 dicembre 2017, Iba Molecular deduce in contrario:

I) violazione dell'Allegato 1 alla lettera di invito e delle ulteriori disposizioni della *lex specialis* di gara relative ai requisiti minimi delle offerte tecniche; violazione dell'art. 59 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: e ciò sulla base delle argomentazioni che seguono.

La disciplina di gara, nel suo tenore letterale, richiedeva quali requisiti minimi:

- a) il possesso di A.I.C. da parte del prodotto offerto e
- b) la disponibilità di almeno due siti (principale e di *back up*) per garantire la continuità della fornitura, cosicché, nel caso di interruzione dell'attività di

uno stabilimento, il Radiofarmaco possa essere prodotto e fornito tramite un altro sito, definito appunto di *back up*.

Quanto al requisito sub a), IBA è titolare di Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale 18F – Fluorocolina, rilasciata dall'AIFA con determina AAM/AIC n. 25/2017 del 20 febbraio 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 15 marzo 2017: nell'AIC sono indicati, quali officine di produzione del Radiofarmaco FCH, gli stabilimenti ubicati in Francia, facenti capo a CISbio, Holding del Gruppo societario al quale appartiene IBA, nonché gli stabilimenti di Roma e Udine, questi ultimi in possesso delle autorizzazioni alla produzione del Radiofarmaco FCH rilasciate dall'AIFA.

La disponibilità dei suddetti due stabilimenti produttivi ubicati in Italia sarebbe, altresì, idonea a integrare il secondo requisito minimo richiesto dall'Allegato 1 alla lettera di invito, poiché l'inserimento nell'A.I.C. garantisce che entrambi i siti siano in grado di produrre il Radiofarmaco con i requisiti di qualità e secondo le modalità previste dalla lettera di invito, a prescindere dalla loro indicazione come “principali” o di “*back up*”;

II) violazione ed erronea applicazione degli artt. 6 e 29 e seguenti del Decreto legislativo n. 219 del 2006, nell'assunto di fondo che il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che il requisito del possesso dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) sarebbe riferito esclusivamente ai farmaci oggetto della fornitura e che l'unico procedimento *in itinere* al momento della presentazione dell'offerta era, semmai, l'inserimento del sito di Monza nel dossier dell'AIC.

Tale procedimento, tuttavia, non avrebbe condizionato la validità dell'AIC, ma riguardato al più la possibilità di indicare in sede di gara lo stabilimento di Monza, tra i siti produttivi, per cui il T.A.R. per la Toscana avrebbe, in ogni caso, dovuto limitarsi a ritenere non “spendibile” nell'offerta il sito di

Monza, con conseguente penalizzazione dell'offerta, ma non esclusione dalla gara;

III) violazione della *lex specialis* di gara sotto ulteriore profilo, in quanto:

- l'Allegato 1 alla lettera di invito, pur limitando l'aggiudicazione ai soli prodotti muniti di Autorizzazione all'Immissione in Commercio, precisa, tuttavia, che "la stazione appaltante si riserva di utilizzare prodotti anche senza AIC, nella situazione di problemi momentanei di fornitura del prodotto aggiudicato";

- pertanto, al momento della presentazione dell'offerta, il sito (autorizzato alla produzione del Radiofarmaco con modalità galeniche) poteva comunque soddisfare le esigenze delle Aziende Ospedaliere destinatarie della fornitura, nel caso in cui le stesse si fossero avvalse della facoltà, prevista dall'Allegato 1 alla lettera di invito, di acquisire prodotti senza AIC;

IV) riproposizione delle difese svolte in relazione ai motivi di impugnazione formulati in primo grado da Iason e assorbiti dalla decisione impugnata, i quali possono essere così sintetizzati:

- incompleta indicazione, nell'offerta IBA, dei costi per gli oneri di sicurezza, con conseguente richiesta di sua esclusione dalla gara per tale ragione (primo motivo);

- illegittimità dei punteggi rispettivamente attribuiti alle offerte tecniche delle due concorrenti (terzo motivo);

- mancata sottoposizione dell'offerta della controinteressata a verifica di anomalia (quarto motivo).

In relazione l'originario quinto motivo del ricorso Iason di primo grado (rivolto nei confronti della nomina della commissione di gara e dei compiti alla stessa attribuiti), Iba non ripropone deduzioni specifiche.

3. Costituendosi il 18 dicembre 2017, Iason GmbH ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per omessa contestazione del

capo della sentenza che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso di Iason stessa, ha giudicato incerto e condizionato il progetto tecnico di gestione della fornitura del radiofarmaco, come offerto da Iba Molecular Italy srl: dopodiché, l'appellata sostiene che la questione decisiva che ha indotto il TAR ad accogliere il ricorso starebbe nel fatto che il sito produttivo di Monza, pur non autorizzato alla produzione del radiofarmaco denominato Fluorocolina, era stato indicato nel medesimo progetto tecnico offerto da IBA come unico sito di produzione principale per le Province Toscane di Pisa, Massa, Livorno, Lucca e per il CNR.

Indi, Iason passa a dedurre analiticamente l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti da Iba, sostenendo in particolare che:

- la tesi svolta con il primo motivo di appello non sarebbe mai stata dedotta avanti al TAR dalla difesa di IBA e costituirebbe pertanto una censura proposta in aperta violazione del divieto di *ius novorum*;
- andrebbe disatteso il secondo motivo di appello, poiché il progetto tecnico di IBA, senza il sito di Monza, sarebbe risultato oggettivamente ineseguibile e comunque non conforme ai requisiti minimi richiesti dalla *lex specialis*;
- la riserva di cui al terzo motivo di appello (approvvigionamento di un radiofarmaco senza AIC, con modalità galeniche) non sarebbe mai stata esercitata da ESTAR e, comunque, sarebbe stata ipotizzata nell'Allegato A1 esclusivamente per il caso estremo "... di problemi momentanei di fornitura del prodotto aggiudicato".

Infine, Iason si sofferma a controdedurre partitamente ai motivi di primo grado rimasti assorbiti e riproposti da Iba, per poi avanzare nuovamente la domanda, già proposta in primo grado, volta ad ottenere la condanna della Stazione Appaltante e/o della Regione Toscana al risarcimento del danno "preferibilmente in forma specifica attraverso l'aggiudicazione della gara od il subentro nella fornitura (visto il tempo prolungato della stessa riferito

agli anni 2017-2021) ex art. 124 co. 2 cpa (se già affidato o contrattualizzato con la controinteressata)”.  
4. Il successivo 19 dicembre 2017 si è costituito in giudizio Estar per sostenere la fondatezza dei motivi di appello di Iba e l'erroneità della sentenza gravata, perché avrebbe:

- travisato la *lex specialis*, “inventandosi un requisito minimo di ammissione inesistente”;
- “confuso il concetto di AIC relativa ad un farmaco (autorizzazione all'immissione in commercio) da parte di AIFA, con l'autorizzazione alla produzione di un farmaco che invece si riferisce ad uno specifico stabilimento”.

In particolare e ripetutamente, Estar afferma che “IBA possedeva tutti i requisiti minimi fissati dalla *lex specialis*, perché il suo Radiofarmaco era dotato di AIC, e perché IBA disponeva di due stabilimenti di produzione autorizzati, uno principale ed uno di *back up* (Roma e Udine).

Lo stabilimento di Monza era autorizzato alla produzione, non era ancora inserito nel dossier AIC, ma è circostanza che comunque non poteva comportare l'esclusione”, essendo “aspetto meramente formale ed ininfluyente”.

Anche Estar ripropone, poi, le proprie difese svolte in primo grado con riferimento ai motivi primo, terzo, quarto e quinto del ricorso Iason.

5. Con ordinanza cautelare 22.12.2017, n. 5651 questa Sezione ha:

- ritenuto <che la questione controversa, per la sua complessità>, necessitasse <dell'approfondimento proprio della sede di merito> e di <disporre, nelle more, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, in modo da lasciare la res *adhuc integra*>;
- accolto l'istanza cautelare di Iba e, per l'effetto, sospeso l'esecutività della sentenza impugnata;
- fissato, per la trattazione della causa nel merito, l'odierna udienza

pubblica.

6. In vista della quale, tutte le parti hanno svolto ulteriore attività difensiva.

In particolare:

\* Iba (memoria depositata il 26 marzo 2018) ha replicato all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da Iason e riproposto integralmente ampi passi del proprio atto di appello, qua e là inserendo alcune considerazioni complementari;

\* nella memoria prodotta il giorno successivo, Estar ha espressamente dichiarato che, con essa, intendeva "fornire al Collegio un quadro di sintesi della controversia, per il resto riportandosi alla esposizione in fatto ed in diritto contenuti nella memoria di costituzione";

\* a sua volta, Iason (memoria 29 marzo 2018) ha espressamente replicato alla memoria finale Iba;

\* infine, anche Estar ha depositato (30 marzo 2018), memoria di replica alle difese Iason, sostenendo l'ammissibilità dell'appello e la sua fondatezza, riproponendo - a quest'ultimo riguardo - interi passi già contenuti nei precedenti scritti difensivi.

7. Indi, previa discussione orale tra i difensori delle parti, all'odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Ai fini di tale decisione, si rivelano dirimenti le evenienze giuridico-fattuali, risultanti dagli atti del giudizio e di seguito indicate.

8.1. La *lex specialis* della gara contemplava inequivocabilmente tra i requisiti minimi di partecipazione:

- tanto il possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio del radiofarmaco (AIC), rilasciata da AIFA;

- quanto il possesso, relativamente a ciascun sito produttivo, della distinta e specifica autorizzazione AIFA alla produzione del medesimo radiofarmaco.

La sintetica conferma si rinviene nella seguente frase, ripetuta per ben tre volte in tutti gli scritti difensivi di Estar (cfr. pag. 4 memoria di

costituzione; pag. 3 memoria conclusiva; pag. 2 memoria di replica): e cioè che la lettera di invito (al suo l'allegato 1) “*richiede tra i requisiti minimi che il farmaco offerto abbia l'AIC e che il concorrente disponga di almeno due siti di produzione autorizzati (uno principale ed uno di back up)*”.

Tale affermazione, proveniente dalla stazione appaltante, assume, dunque, il valore di una sorta di “interpretazione autentica” della *lex specialis* che la stessa ha predisposto: ed è di una nettezza tale da far ritenere che sia Estar stesso a cadere in contraddizione laddove (poco prima) addebita contemporaneamente al Tar di essersi “inventato un requisito minimo di ammissione inesistente”, quando sostiene che l'offerta IBA “non rispondeva ai requisiti minimi fissati dalla lettera d'invito, indicando un sito di produzione non compiutamente autorizzato”.

8.2. Invero, che il sito di Monza non fosse formalmente autorizzato alla data (6 giugno 2017) di presentazione dell'offerta da parte di IBA risulta *per tabulas* dal raffronto tra i provvedimenti AIFA più volte richiamati negli scritti difensivi di tutte le parti, e cioè:

\* dall'estratto della determina AAM/AIC n. 25/2017 del 20 febbraio 2017, pubblicata sulla G.U. del 15 marzo 2017 e relativa, per l'appunto, all'AIC per il prodotto «Fluorocolina (18 F) Iba Molecular» si evince che:

- si tratta della procedura n. FR/H/604/001/MR;
- per le funzioni “produzione principio attivo, prodotto finito, controllo lotti e rilascio dei lotti” sono indicate numerose officine di produzione in paesi europei (Francia, Spagna, Paesi Bassi) e due soltanto in Italia (a Roma e Udine);
- la medesima determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

\* l'avviso pubblicato sulla G.U. del 20 luglio 2017, relativo al medesimo prodotto «Fluorocolina (18 F) Iba Molecular», è del seguente tenore:

- reca quale intestazione *“Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.”*;
- si riferisce, altresì, alla medesima Procedura di Mutuo Riconoscimento FR/H/604/001;
- riporta la seguente *“variazione”*: *<aggiunta del sito di Monza (Italia) deputato a produzione di sostanza attiva, produzione, confezionamento, controllo e rilascio del farmaco - approvata il 13.07.2017>*;
- contiene le espresse avvertenze che *“i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta”* e che *“entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, il Titolare AIC rende accessibile il foglio illustrativo aggiornato al farmacista che è tenuto a consegnarlo agli utenti”*;
- precisa, infine, che la decorrenza delle modifiche è *“dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”*.

8.3. Dunque, non si può certo convenire con Estar che:

- tale *“inserimento nel dossier Aifa avvenuto a fine luglio”* sia un *“aspetto meramente formale e ininfluyente”* (pag. 7 memoria conclusiva e pag. 5 della memoria di replica);
- o che fosse *“del tutto irrilevante il fatto se il sito di Monza fosse stato, o meno, inserito nel dossier AIC”* (pag. 6 memoria di costituzione).

Al contrario, l’inserimento del sito produttivo di Monza è oggetto di una specifica, pur secondaria, modifica dell’AIC, ma non per questo meno sostanziale, tanto da avere una propria, futura e diversa decorrenza e dal comportare l’aggiornamento del foglio illustrativo e la commerciabilità dei farmaci già prodotti solo per un ulteriore e limitato periodo di 30 giorni.

8.4. Del resto, è la stessa Iba ad ammettere *expressis verbis* in tutti i suoi scritti difensivi prodotti in questo grado del giudizio (pag. 14 dell’atto di appello; pag. 13 della memoria conclusiva) che il sito di Monza *“è stato inserito definitivamente nel dossier dell’AIC in data 13 luglio 2017 e da tale*

data, antecedente all'aggiudicazione, era certamente idoneo a produrre il farmaco con le modalità previste dall'AIC”.

Ragionando *a contrario*, è inevitabile concludere che al momento della presentazione dell'offerta (termine entro il quale è *ius receptum* che debbano essere necessariamente posseduti i requisiti minimi di partecipazione a qualsivoglia procedura concorsuale) il sito di Monza non fosse idoneo alla produzione del radiofarmaco *de quo* e che lo sia diventato solo successivamente (per la verità non dal 13 luglio, ma dal 21 luglio), essendo sì in questo caso del tutto irrilevante che detta maturazione del requisito sia intervenuta in un momento cronologicamente anteriore a quello dell'aggiudicazione della gara.

9. Restano, ora, da esaminare i tre argomenti difensivi convergentemente dispiegati dalle difese delle due parti appellate, e cioè:

x) che IBA possedeva, comunque, tutti i requisiti minimi fissati dalla *lex specialis*, perché il suo Radiofarmaco era dotato di AIC, e perché disponeva di due stabilimenti di produzione già autorizzati, uno principale ed uno di *back up* (Roma e Udine): così testualmente e identicamente, tutte le memorie Estar;

xx) che, al più, la mancata, preventiva autorizzazione del sito di Monza avrebbe potuto comportarne la non “spendibilità” ai fini della valutazione dell'offerta tecnica Iba, ma giammai determinare l'esclusione di quest'ultima dalla gara;

xxx) che, comunque, la lettera di invito prevedeva anche la facoltà (eccezionale) per le Aziende ospedaliere destinatarie della fornitura di acquisire prodotti privi di AIC.

9.1. Circa il primo (e più rilevante) argomento sub “x”, va osservato che esso sarebbe condivisibile ove i siti principali di Roma e Monza fossero tra loro fungibili, di modo che la produzione potesse essere indifferentemente svolta nell'uno o nell'altro, con la conseguenza che all'inidoneità “giuridica”

dello stabilimento di Monza potesse sopperire quello di Roma, assolvendo *in toto* l'essenziale ruolo di (unico) stabilimento principale.

Ma così non è per come lo stesso progetto/offerta tecnica di Iba è strutturato: invero, in esso è incontestabilmente prevista una rigida divisione (territoriale) di compiti tra i siti produttivi (entrambi definiti “principali”) di Roma e Monza, per cui quest'ultimo risulta preposto ad assicurare - “in esclusiva” e per precipue ragioni mediche di latenza temporale del farmaco, in rapporto alla distanza luogo di produzione/luogo di somministrazione - la fornitura per le province di Pisa, Massa-Carrara, Livorno, Lucca e per il CNR.

Con la conseguenza che la mancanza di autorizzazione alla produzione in Monza comporta che l'offerta IBA possa assicurare una solo parziale copertura territoriale regionale.

Il che significa che IBA - a differenza di quanto si sostiene nel primo motivo di appello - non soddisfa il requisito minimo del possesso di uno stabilimento principale, dovendosi considerare quello di Roma uno stabilimento che valga non per l'intero, ma solo per una frazione di esso (probabilmente superiore alle metà: 6 province toscane “assegnate” a Roma, a fronte delle 4 + CNR “coperte” da Monza).

9.2. L'ulteriore conseguenza non può che essere l'esclusione dalla gara di IBA (per carenza di un requisito minimo di partecipazione) e non già una semplice sua “penalizzazione” in sede di valutazione dell'offerta tecnica (per non “spendibilità” del sito monzese): col che anche l'argomento sub “xx”, svolto con il secondo motivo di appello, deve essere disatteso.

9.3. Stessa sorte va riservata all'ultimo argomento sub “xxx”, rivelandosi condivisibile la replica svolta sul punto da Iason, quantomeno sotto l'assorbente e formale profilo che l'eccezione prevista dall'Allegato 1 alla lettera di invito (eccezione in quanto tale di stretta interpretazione) si riferisce esclusivamente all'autorizzazione al commercio e non a quella alla

produzione: con ciò, fra l'altro, il terzo motivo di appello di IBA mostra, contraddittoriamente, di cadere in quella mancata considerazione della differenza tra i due tipi di autorizzazione che, nel proprio secondo motivo, IBA stessa aveva imputato alla sentenza impugnata.

10. A questo punto, dalle considerazioni sin qui svolte si possono trarre le seguenti conclusioni:

- i) i motivi di appello proposti da Iba sono infondati;
- ii) merita, pertanto, conferma la sentenza di primo grado, in quanto sorretta da un adeguato nucleo motivazionale che fa leva su passaggi la cui solidità si è più sopra accertata;
- iii) la sentenza, merita, pertanto conferma anche laddove ha deciso di privilegiare la ritenuta fondatezza della censura “forte” (secondo profilo del secondo motivo del ricorso di primo grado), disattendendo il primo profilo dello stesso motivo e assorbendo i residui quattro motivi;
- iv) per analoghe ragioni di economia di giudizio, possono essere assorbite in questo grado del processo le medesime censure qui riproposte dall'appellante, in quanto non esaminate dal primo Giudice;
- v) identiche ragioni di economia di giudizio, esplicitamente sottolineate nella disciplina codicistica del presente rito speciale in materia di appalti, consentono di prescindere, stante l'infondatezza nel merito dei motivi di appello, dalle contrarie eccezioni di inammissibilità dell'intero atto di appello ovvero di parte di esso (primo motivo), sollevate da Iason;
- vi) in definitiva, l'appello deve essere respinto, con conseguente, espressa conferma della statuizione di annullamento dell'aggiudicazione del lotto 112 in favore di IBA, pronunciata nella sentenza gravata;
- vii) con l'ulteriore precisazione che ciò comporta l'aggiudicazione del lotto medesimo a Iason (unica concorrente rimasta in gara) e il subentro di quest'ultima a IBA, ove la prestazione fosse attualmente svolta da quest'ultima.

Le medesime considerazioni svolte ai capi precedenti evidenziano la peculiarità e il carattere eminentemente interpretativo della controversia devoluta a questo Giudice di appello: il che consente di disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese afferenti al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata, agli ulteriori effetti precisati al capo 10 della motivazione.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite in relazione al presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giorgio Calderoni**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO